MAGGIO 2026

SNADIR

GILDA UNAMS

ADEMPIMENTI, SCRUTINI ED ESAMI NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2025/2026

SNADIR – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE
VIA DEL CASTRO PRETORIO N.30
00158 ROMA

Adempimenti, scrutini ed esami nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026

Nel 2026 l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si svolge secondo il decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e secondo quanto disposto con Decreto Ministeriale n.13 del 29/01/2026, Decreto Ministeriale n.28 del 18/02/2026, Decreto Ministeriale n.45 del 20/03/2026, O.M. n.54 del 26/03/2026 e Nota n.90455 del 25/03/2026 (Commissioni).

L'Esame di maturità ha inizio 18 giugno 2026 alle 8:30 con la prima prova scritta.

Le prove

La prima prova scritta consiste in un elaborato in lingua italiana.

La seconda è una prova scritta su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Il decreto n. 13 del 29 gennaio 2026 individua le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.

La terza prova è un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi e accertare il conseguimento del profilo culturale e professionale del candidato. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate dal decreto n. 13 del 29 gennaio 2026.

Nel colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); dimostra, inoltre, di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d'istituto e previste dal documento del consiglio di classe.

Le commissioni

Sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, con riferimento alle discipline individuate dal d.m. 13/2026.

Indicazioni operative per il curriculum dello studente

La nota n.7557 del 22 febbraio 2024 fornisce a scuole, studenti e commissioni d'esame indicazioni sul Curriculum dello studente.

Indicazioni per le scuole

- Consolidamento pre-esame prima dell'insediamento delle commissioni d'esame.

 Il consolidamento pre-esame consente di mettere a disposizione delle commissioni il Curriculum dello studente.

- Consolidamento post esame a partire dal numero identificativo del diploma rilasciato.

 Le scuole devono predisporre il Curriculum dello studente, integrato con le informazioni sull'esito conseguito. A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum è a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all'interno dell'E-Portfolio, senza che siano necessarie altre azioni a carico delle segreterie.

Indicazioni per le commissioni d'esame

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente.

Il Curriculum è a disposizione delle commissioni d'esame tramite l'applicativo "Commissione web".

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Gli studenti che intendono avvalersi dell'abbreviazione per merito devono presentare esplicita domanda.

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni. Sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; dimostrano di essere in

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo; hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.

Entro il 15 maggio 2026 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica (O.M. n.54/2026, art.11 co.2).

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

La commissione fissa i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo: fino a un massimo di tre punti per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del d.lgs. 62/2017, come novellato dall'art. 1, co. 1, sub d), del d.l. 127/2025;

Fissa infine i criteri per l'attribuzione della lode.

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio. Essa procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente.

I criteri di costituzione delle commissioni d'esame nella secondaria di secondo grado. Confermata la possibilità per gli insegnanti di religione di candidarsi alla Presidenza delle commissioni

Con Nota n.90455 del 25/03/2026 il Ministero dell'Istruzione ha disposto circa le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

La Nota ministeriale stabilisce che sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

In subordine sono indicate poi una serie di categorie che, invece hanno facoltà di presentare domanda.

I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, potranno concorrere alla nomina solo come Presidente.

Essi dovranno specificare di essere in possesso dell'abilitazione del secondo grado scolastico; non è necessario indicare la materia di nomina e/o classe di concorso.

Altro requisito necessario richiesto ai docenti aspiranti presidenti di commissione è quello dei dieci anni di servizio di ruolo.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

L'accesso degli insegnanti di religione alla funzione di Presidente di commissione potrebbe determinarsi in considerazione di quanto disposto, nella Nota ministeriale n.90455 del 25/03/2026, paragrafo 3.c.b, punto 5, secondo il quale, più genericamente, possono presentare istanza "i docenti in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale".

Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio (o di completamento), né in altre scuole del medesimo distretto scolastico, né in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso.

La domanda di inclusione nell'elenco dei presidenti (Modello ES-E) e l'integrazione dell'istanza di nomina (Modello ES-1) devono essere presentate tramite "Istanze On Line".

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2025/2026

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 40 punti di cui 12 per la classe terza, 13 per la classe quarta e 15 per la classe quinta) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (art.11, comma 2 dell'O.M. n.54/2026), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (art.11, comma 2 dell'O.M. n. 54/2026):

- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico (art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art.13 D.Lgs 62/2017), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa.

Dalla lettura dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.54/2026 si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione che spazza via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, formulazione che prevedeva che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale, è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi

la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).

Riepilogando:

Tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione. L'insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio. L'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta "banda di oscillazione".

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.54/2026[1]. L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 9 a 10 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono :

- valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima);
- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica);

[1] Punto n. 3 dello stesso art. 3 dell'O.M. n.128/1999 , dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007 , dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPRn.122 del 22giugno 2009,dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018, art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 delll'11 marzo 2019, dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021 , dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.67/2025 , dell'art.11, comma 2 dell'O.M. 54/2026.

- partecipazione alle attività complementari ed integrative;
- eventuali crediti formativi documentati.

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo che faccia riferimento ai contenuti disciplinari dell'insegnamento della religione, che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di approfondimento di valori.

Parametri per attribuire il credito scolastico (puramente orientativi)

Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (dell'art.10 dell'O.M. n.54/2026) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

Il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Il documento del consiglio di classe è pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (dell'art.10 dell'O.M. n.54/2026).

Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n.54/2026)[2].

[2] O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009;O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, O.M. prot.257 del 4 maggio 2017, O.M. n.250 del 2 maggio 2018, O.M. n.205

Scrutini finali

Il voto dell'insegnante di religione contribuisce a determinare la promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno costante di questo principio, si è pronunciata la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa .

Sono ammessi alla classe successiva i soli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, oltre alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (cfr. art. 4, commi 5 e 6 del DPR 22 giugno 2009 n.122, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.

delll'11 marzo 2019, O.M. n.10 del 16 maggio 2020, dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021 , dell'art.10 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, dell'art.10 dell'O.M. n.67/2025, dell'art.10 dell'O.M. n.54/2026.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

È utile ricordare che:

la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 , art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo dell'irc un profitto complessivo (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera , ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità ".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequento l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22

giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014 e dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016, dall'art.8, comma 14 dell'O.M. prot.257 del 4 maggio 2017 , dell'art.8, comma 14 dell'O.M. n.250 del 2 maggio 2018, dell'art.8, comma 8 dell'O.M. n.205 delll'11 marzo 2019, dell'art.10, comma 3 dell'O.M. n.10 del 16 maggio 2020 , dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021, , dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.65 del 14 marzo 2022, dell'art.11, comma 2 dell'O.M. n.67/2025, dall'art.11, comma 2 dell'O.M. n.54/2026; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art.15 D.Lgs 62/2017),

DICHIARO

e faccio rilevare, sulla base della normativa sopra indicata, LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.

Sommario

Adempimenti, scrutini ed esami nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026 1

Le prove 1

Le commissioni 1

Indicazioni operative per il curriculum dello studente 2

Indicazioni per le commissioni d'esame 2

I criteri di costituzione delle commissioni d'esame nella secondaria di secondo grado. Confermata la possibilità per gli insegnanti di religione di candidarsi alla Presidenza delle commissioni 4

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2025/2026 5

I crediti 5

Il Documento del Consiglio di Classe 7

Scrutini finali 8

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento 8

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione 9

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico .. 10